

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciannove (2019), addì 23 (ventitre) del mese di Ottobre, in Castel di Lama e nella Residenza Comunale - Area Tecnica

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Castel di Lama (di seguito Comune), in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Dott.ssa Fabiola Ciotti, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Via Carrafo n. 22, 63082 Castel di Lama (AP) (CF 80000270449) in nome e per conto del quale agisce;

E

L' Avvocato Fabrizia Cangemi, con studio in Ascoli Piceno, via D'Ancaria, 50 (CF: CNGFRZ75859A462J), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno n. 565 (di seguito denominato "legale")

PREMESSO CHE

- a tal fine la Giunta Comunale con proprio atto n. 123 del 15 Ottobre 2019 ha deliberato alla nomina di un legale di fiducia che sia di gradimento dell'amministrazione Comunale e che la rappresenti e la tuteli nella sede del Tribunale di Ascoli Piceno avverso la citazione notificata a questo Comune (prot. 15624 del 25/10/2018) dall'avv. Simone Fioravanti di Ascoli Piceno, per conto della sig. ra Clerici Sonja, chiedendo il riconoscimento del danno presunto ricevuto a seguito della caduta occorsa il giorno 21.07.2017 al figlio minore V. D. mentre percorreva con la sua bicicletta la strada comunale Scirola, demandando al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione degli atti conseguenti;

- con propria determinazione n. 796 RG del 18 ottobre 2019 il Responsabile dell'Area Tecnica, su indirizzo della Giunta Comunale, ha conferito l'incarico legale all'avvocato Fabrizia Cangemi, approvando contemporaneamente il presente disciplinare di incarico;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune e del Sindaco Protempore mediante costituzione in giudizio davanti Tribunale di Ascoli Piceno avverso la citazione notificata a questo Comune (prot. 15624 del 25/10/2018) dall'avv. Simone Fioravanti di Ascoli Piceno, per conto della sig.ra Clerici Sonja, chiedendo il riconoscimento del danno presunto ricevuto a seguito della caduta occorsa il giorno 21.07.2017 al figlio minore V. D. mentre percorreva con la sua bicicletta la strada comunale Scirola;

2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito in complessivi € 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00), oltre c.p.a. e rimborso forfettario (esente da IVA), ritenuta d'acconto a sottrarre, ed ogni altro onere per un totale fattura a pagare di € 3.274,65 (tremiladuecentoventiquattro/65), secondo modalità e tempi concertati dalle parti. Le parti concordano, altresì, che nel caso di condanna alle spese legali della controparte, rimane salvo il diritto del professionista a percepire il maggior importo liquidato dal Giudice in sentenza e recuperato nei confronti della parte soccombente.
3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
4. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.
7. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
10. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.
11. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e da relativo consenso – che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Castel di Lama, li 23 ottobre 2019

PER IL COMUNE
Il Responsabile Area Tecnica

Fabiosa Catti

IL PROFESSIONISTA

Fabiosa Catti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE
Il Responsabile Area Tecnica

Fabiosa Catti

IL PROFESSIONISTA

Fabiosa Catti